

N. 00373/2011 REG.PROV.COLL.  
N. 00701/2010 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 701 del 2010, proposto da:

Carrozzeria Campese di Campese Giacomo e Antonio S.n.c.,  
rappresentata e difesa dall'avv. Dario Avv. Avolio, con domicilio eletto  
presso Luciano Bontempo in Campo Di Pile Aq., Centro Direzionale  
L'Aquilone;

*contro*

Comune di Giulianova in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso  
dall'avv. Lorenzo Di Teodoro, con domicilio eletto presso Giulio Avv.  
Agnelli in L'Aquila, via Cardianale Mazzarino 76;

*nei confronti di*

Autocarrozzeria Spina & F.Lli Zanni;

*per l'annullamento*

DELL'AVVISO DI GARA DEL 08/09/2010 PROT.36753 PER  
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DEGLI  
AUTOMEZZI COMUNALI,ANNATE 2011 - 2012.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Giulianova in Persona del Sindaco P.T.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 giugno 2011 il dott. Paolo Passoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto il ricorso in epigrafe, con il quale “Carrozzeria Campese di Campese Giacomo ed Antonio s.n.c.” ha impugnato le risultanze della procedura di gara indetta con avviso dell’8.10.2010 dal Comune di Giulianova, per l’affidamento del servizio di riparazione e manutenzione degli automezzi comunali, secondo il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa (gara alla quale hanno partecipato tre ditte –ivi compresa quella ricorrente– con aggiudicazione disposta a favore dell’autocarrozzeria Spina & F.lli Zanni, odierna controinteressata);

Visti in particolare i motivi di gravame e la richiesta risarcitoria, nonché le memorie difensive proposte dall’amministrazione costituita;

Ritenuto che l’impugnativa possa trovare accoglimento, in relazione all’assorbente fondatezza della censura sulla riscontrata mancanza di qualsiasi fase pubblicitaria della procedura in questione, svoltasi –per stessa ammissione della stazione appaltante– integralmente in seduta riservata, senza alcun preavviso ai candidati;

Richiamati i consolidati principi di pubblicità in materia di evidenza pubblica (che il collegio condivide), con specifico riguardo alla necessità inderogabile di svolgere in seduta pubblica gli adempimenti concernenti la verifica dell’integrità dei plichi contenenti l’offerta, sia che si tratti di documentazione amministrativa che di documentazione riguardante l’offerta tecnica ovvero l’offerta economica;

Ritenuto altresì che anche nelle procedure che richiedono una valutazione

tecnico-discrezionale per la scelta dell'offerta più vantaggiosa sulla base di una pluralità di elementi tecnici ed economici, la pubblicità delle sedute è comunque necessaria in sede di apertura dell'offerta economica, potendo svolgersi in seduta riservata la sola valutazione tecnico-qualitativa dell'offerta, al fine di evitare influenze esterne sui giudizi dei membri della commissione giudicatrice;

Ritenuto pertanto di non poter condividere l'assunto dell'amministrazione secondo cui le finalità di garanzia potrebbero essere aliunde raggiunte mediante l'istituto dell'accesso ex post agli atti di gara e/0 mediante la presenza di testimoni pubblici che assistono alle operazioni di scrutinio, e ciò anche in relazione al fatto che la mancata pubblicità delle sedute di gara costituisce di per sé un vizio della procedura, non occorrendo un'effettiva lesione della trasparenza della gara e della *par condicio* tra i concorrenti, senza tra l'altro che sia necessaria la prova di un'effettiva manipolazione della documentazione prodotta (Cons, Stato VI n. 1856/2008);

Considerato inoltre che le affermazioni difensive mirate a giustificare l'integrale omissione di fasi pubbliche con l'asserita discrezionalità valutativa sulla scelta del contraente, risultano contraddittorie con l'altro assunto difensivo (parimenti esternato nelle memorie di replica), secondo cui l'automatismo applicativo di regole "meccaniche" così come predeterminate dalla lettera di invito avrebbe consentito all'amministrazione di non procedere alla fissazione dei sub criteri previsti dall'art. 83 del codice dei contratti;

Ritenuto pertanto di accogliere il ricorso per le esposte assorbenti considerazioni (con conseguente annullamento delle impugnate procedure di gara, ed in particolare dell'atto di aggiudicazione intervenuto a favore della ditta controinteressata);

Ritenuto infine di non poter accogliere l'istanza risarcitoria formulata nel gravame, sia per la genericità descrittiva –e meramente presuntiva- dei

pretesi danni subiti dalla ricorrente (senza migliori esplicitazioni e/o attualizzazioni nelle memorie conclusive, ove si è insistito solo per la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., di cui parimenti non ricorrono i presupposti di malizia processuale), sia perché comunque la misura cautelare a suo tempo accordata dal tar con ordinanza 21/11 consente la tutela in forma specifica, nei limiti di una riedizione conformata delle procedure di gara (non risultando peraltro agli atti mai stipulato alcun contratto o convenzione con la controinteressata);

Ritenuto che sussistono giuste ragioni per compensare le spese di lite;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo (Sezione Prima) accoglie il ricorso in epigrafe e per l'effetto annulla le impugnate procedure di gara;

Respinge l'allegata istanza risarcitoria;

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2011 con l'intervento dei magistrati:

Cesare Mastrocola, Presidente

Paolo Passoni, Consigliere, Estensore

Alberto Tramaglini, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/07/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)